

Rassegna stampa del 7/11/2018

- » Piattaforma online per gare d'appalto
- » Enti, riforma al via
- » Sì alle rinnovabili sul tetto con almeno 500 millesimi
- » L'assenza di relazioni fa litigare i vicini
- » Tubi centrali «a vista», chi paga la dispersione?
- » Giurisprudenza casa: terrazza a livello e lastrico solare
- » Immobili, prezzi -15% in un anno
- » Negozi, arriva la cedolare secca
- » Controllo preventivo, il notaio è sufficiente
- » Registro obbligatorio per gestire le deleghe sulla fattura elettronica
- » Semplificazioni e welfare priorità per i professionisti

Iniziativa Asmel per tutti i comuni

Piattaforma online per gare d'appalto

DI FRANCESCO CERISANO

Una piattaforma telematica per consentire di adempiere all'obbligo di gare d'appalto on line, entrato in vigore il 18 ottobre scorso. A metterla a disposizione delle stazioni appaltanti (anche di quelle non socie) è l'Asmel, l'Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Per l'Associazione, che conta 2.400 enti soci in tutta Italia, la gestione delle gare con sistemi elettronici garantisce semplificazione e, quindi, efficienza e risparmi che il Politecnico di Milano ha stimato in 15-20 miliardi di euro l'anno. Il problema, osserva Asmel, è che la maggior parte degli enti è giunta impreparata all'appuntamento del 18 ottobre, con il rischio di ritardi o addirittura di un nuovo blocco delle gare come quello seguito al varo, nell'aprile 2016, del nuovo Codice Appalti, «un autentico manuale di enigmistica giuridica, quasi sempre con soluzioni interpretative multiple», come lo definisce

il segretario generale Asmel, Francesco Pinto. L'Anci in una recente nota (si veda *ItaliaOggi* del 20/10/2018) ha sostenuto la possibilità di derogare all'obbligo delle gare on line, in attesa della definizione della vicenda. «Il problema», osserva Pinto, «è che non si può certo opporre un parere Anci a chi invoca la nullità di una gara per violazione di un obbligo di legge». E infatti, alcune regioni hanno già reso disponibili agli enti non ancora attrezzati le proprie piattaforme telematiche. Resta scoperta la maggior parte dei comuni a cui l'iniziativa Asmel è appunto indirizzata. «Si tratta di un'iniziativa aperta a tutte le stazioni appaltanti e centrali di committenza d'Italia, socie e non. Con una piattaforma di semplice utilizzo, completamente gratuita». In questo Asmel è stata apripista, avendo promosso nel gennaio 2013, la Centrale di committenza Asmecom, basata, sull'utilizzo diffuso di piattaforme telematiche, e divenuta la più grande centrale dei comuni con 1265 enti soci.

In Stato-città anche i criteri del Fondo di solidarietà

Enti, riforma al via

Parte il tavolo tecnico-politico

DI MATTEO BARBERO

La nuova riforma dell'ordinamento degli enti locali è ai nastri di partenza. Nella Conferenza stato-città di domani, infatti, dovrebbe muovere i primi passi il tavolo «tecnico politico» previsto dal decreto Milleproroghe e chiamato a impostare il restyling degli obblighi di gestione associata dei piccoli comuni, il riordino degli enti di area vasta e la semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico delle amministrazioni. Si tratta dell'antipasto della più ampia riscrittura del Tuel preannunciata dal governo.

Il dl 91/2018 ha previsto la riscrittura delle regole del gioco, che risalgono all'ormai lontano 2010 (dl 78) e hanno dimostrato in modo inequivocabile di non funzionare. A tal fine, è stata prevista l'istituzione del tavolo, che avrebbe dovuto essere operativo entro 60 giorni dalla conversione del mille proroghe e che sarà incardinato presso la Stato-città per occuparsi anche di impostare una revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane che consenta di colmare il gap fra la riforma Delrio e il testo costituzionale rimasto invariato dopo la bocciatura del referendum del 4 dicembre 2016. Il terzo tema all'ordine del giorno è un altro evergreen, ossia la semplificazione degli adempimenti che gravano sui comuni, specialmente quelli di minori dimensioni. Temi,

questi, assai cari al governo, che nel Programma nazionale di riforme (Pnr) contenuto nella Nota di aggiornamento del Def ha annunciato l'imminente richiesta di una delega al Parlamento «per una revisione sistematica dell'ordinamento degli enti locali, che ridefinisca il complessivo assetto della materia, armonizzando le disposizioni originarie sia con la riforma del Titolo V della Costituzione, sia con i numerosi interventi di settore succedutisi negli anni». L'obiettivo, ribadito nella recente Assemblea nazionale Anci di Rimini (si veda *ItaliaOggi* del 26/10/2018), è di arrivare ad un riordino che possa restituire un quadro ordinamentale certo e uno stabile assetto funzionale.

Sui tavoli della Conferenza approderà anche un'altra questione cruciale per i sindaci, quella concernente i criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale 2019. Sul piatto ci sono oltre 6 miliardi, per distribuire i quali, sulla carta, si dovrebbero considerare soprattutto i differenziali fra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard dei singoli enti. Ma tale parametro, il cui peso dovrebbe crescere al 60% dal 45% del 2018, porterebbe una redistribuzione molto accentuata. L'Ance ha chiesto, quindi, di confermare il riparto del 2018 e, sebbene ciò richieda una modifica normativa, questa (come già accaduto negli anni scorsi) potrebbe anche arrivare ex post a confermare la decisione assunta in via amministrativa.

Sì alle rinnovabili sul tetto con almeno 500 millesimi

PARTI COMUNI

Gli interventi per mettere a reddito il lastrico anche a imprese specializzate

Pier Paolo Bosso

I condòmini, a maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500/1000, possono deliberare di realizzare - come condominio - impianti per la produzione di energia da fonti solari o comunque rinnovabili su lastrico solare, tetti, facciate, coperture di box. Il proprietario di una villetta o di un capannone può decidere di realizzare l'impianto su parti idonee del proprio edificio.

In alternativa possono consentire di realizzare tali interventi a imprese specializzate, concedendo un diritto reale o personale di godimento, ricevendo un corrispettivo, annuale o mensile; all'impresa rimangono i ritorni economici derivanti da produzione e vendita di energia elettrica.

Si può costituire in capo all'impresa un diritto reale di superficie per un periodo di 20-25 anni, vita utile dell'impianto. L'atto costitutivo del diritto di superficie deve avere forma scritta ed essere titolo idoneo alla trascrizione nella Conservatoria dei Registri

Immobiliari. Oppure si può ricorrere ad un contratto di locazione per egual periodo, per la cui stipula è richiesta la forma scritta e sussiste sempre l'onere della trascrizione in Conservatoria, per renderlo opponibile a terzi.

È opportuno prevedere in capo all'impresa: oneri di costruzione e gestione dell'impianto; totale responsabilità per i lavori di realizzazione; assunzione di adempimenti progettuali ed urbanistici, con esenzione da ogni responsabilità del condominio o del proprietario dell'edificio, che dovrà essere informato prima dei progetti; obblighi di coperture assicurative per eventuali danni arrecati durante i lavori o la gestione dell'impianto. E ancora: oneri di rimozione e smaltimento dell'impianto a carico dell'impresa quando sarà giunto a fine ciclo di vita tecnica. Meglio ottenere una fidejussione a copertura delle spese, per il caso che l'impresa possa fallire o rimanere inadempiente ai suoi obblighi.

Sono importanti clausole precise sul pagamento dei corrispettivi periodici. Il condominio deve anche valutare che gli impianti non arrechino pregiudizio a stabilità, sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

L'assenza di relazioni fa litigare i vicini

LA RICERCA

Il 42% dei condòmini in conflitto anche per rumori, spazi e amministrazione

Federica Riccardi

Il progetto della ricerca "+Vicini", di cui è qui illustrata la prima parte, è partito dalla presa in esame da parte di Garante Condominio di alcuni episodi tragici accaduti in alcuni condomini italiani (e non) nell'anno scorso. Frequenti litigi, risse, sparatorie, omicidi. Una realtà allarmante quasi più della stima delle liti giudiziarie per questioni legate al condominio.

In questo quadro si inserisce anche la posizione dell'amministratore di condominio, il cui ruolo è spesso frainteso e la cui posizione professionale agli occhi della legge è oggetto di continue interpretazioni e modifiche che spesso frustrano la categoria.

Tale realtà non può essere studiata se non con un approccio teoricamente neutrale e concettualmente scevro da qualsiasi preconcetto o pregiudizio riguardante la vita di condominio e i suoi attori. Il 33% del campione di 800 persone tra condòmini e amministratori che ha risposto all'intervista aveva un'età compresa tra i 36 e i 45 anni, il 22% tra i 46 e i 55 anni, il 20% tra i 28 e i 35 anni, tutti residenti in condominio.


Alla domanda «Hai mai avuto conflitti con i tuoi vicini di casa?», di fatto il 58% non ne ha mai avuto e un altro 42% ha vissuto situazioni conflittuali con i vicini. Quindi, poco meno della metà del campione vive conflitti all'interno del contesto in cui vive. E buona parte di questi conflitti, in quanto inespressi, non trovano possibilità di essere palesati o discussi aprendo lo scenario ad una serie di fattori stressogeni che una situazione di conflitto tacito comporta. E in dettaglio, come illu-

I RISULTATI

HA AVUTO CONFLITTI COI VICINI?



I MOTIVI DEL LITIGIO



strato dal secondo grafico qui a fianco, ferme restando le problematiche abituali che attanagliano la vita condominiale, abbiamo un 30% di persone che risponde chiaramente all'intervista indicando come causa del conflitto in condominio la "(cattiva) relazione". In questa categoria sono comprese tutti quei rapporti tra vicini che non godono di una buona comunicazione, nelle quali c'è spesso l'incomprensione o addirittura l'incomunicabilità.

La qualità della relazione, come vedremo prossimamente, non solo potrebbe influenzare la gestione del condominio in sé ma anche, e forse soprattutto, determinare la qualità del lavoro e della vita dell'amministratore di condominio. Ne sono testimoni e portavoce tutti quegli amministratori che hanno risposto alle interviste riguardanti il conflitto in condominio e come questo si ripercuote sulla fluidità e sulla qualità del lavoro dell'amministratore.

RISCALDAMENTO

TUBI CENTRALI «A VISTA», CHI PAGA LA DISPERSIONE?

di **Cesare Rosselli**

In edifici di non recente costruzione è frequente che i radiatori siano collegati con tubi a vista che li collegano verticalmente passando da un piano a quello superiore. Ovviamente si tratta di condutture di acqua calda che hanno una dispersione e che, conseguentemente, contribuiscono a riscaldare gli ambienti attraverso i quali transitano.

In breve, la dispersione di calore dei tubi vista del riscaldamento che attraversano le unità immobiliari contribuisce al riscaldamento delle stesse. In questo caso, si tratta di consumo volontario o involontario? E come va calcolato e, soprattutto, ripartito?

La questione è stata esaminata dal Tribunale di Bologna con la sentenza del 9 novembre 2017 che ha annullato una delibera con la quale l'assemblea aveva approvato un progetto di contabilizzazione e ripartizione delle spese di riscaldamento in forza del quale la dispersione termica dei tubi verticali avrebbe dovuto essere calcolata e ripartita in base ai millesimi di fabbisogno termico di ciascuna unità immobiliare. Il Tribunale, do-

po aver disposto una Ctu, si è discostato dalle risultanze e dalle opinioni espresse della stessa, in forza dell'osservazione che tale dispersione deve essere calcolata, sia pure in modo forfettario, e ripartita non con i millesimi di fabbisogno, che riguardano tutti i condomini, ma in termini di consumo involontario da addebitare alle sole unità attraversate dai tubi.

Secondo il Tribunale, i millesimi di fabbisogno non potrebbero essere un corretto criterio di ripartizione dal momento che «le dispersioni di calore di cui fruiscono le unità immobiliari attraversate dalle tubazioni in questione finiscono per incidere proprio su coloro che, non fruen-

do del beneficio di tale dispersione, sono costretti ad aumentare il consumo volontario».

La decisione in rassegna riveste un particolare interesse sia perché fornisce un contributo per giungere alle definizioni dei reciproci rapporti tra consumi volontari e fabbisogno termico, sia perché sottolinea che un corretto criterio di riparto non può non tener conto delle caratteristiche delle singole unità immobiliari e dell'influenza che tali caratteristiche hanno sul comportamento dei singoli utenti; questioni che si pongono in riferimento alle cosiddette "unità svantaggiate". In altri termini, la decisione contribuisce a superare quelle interpretazioni tecnicistiche del Dlgs 102/2014 e delle norme Uni che conducono a ripartizioni delle spese per riscaldamento sostanzialmente inique.

GIURISPRUDENZA CASA**TERRAZZA A LIVELLO E LASTRICO SOLARE**

«La terrazza a livello, con funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici dei vani sottostanti (ancorché appartenenti, come nella specie, ad unità immobiliari rientranti in edifici autonomi, ma tra loro materialmente congiunti) deve ritenersi bene di proprietà condominiale, ex art. 1117 cod. civ., giacché, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all'esistenza stessa del fabbricato; né osta a tale conclusione la circostanza che ad essa si acceda da un appartamento contiguo (ubicato, nella specie, in uno degli edifici coperti e) al cui servizio pertinenziale la terrazza è destinata, non pregiudicando tale destinazione i diritti dei condòmini sulla cosa comune, ex art. 819 cod. civ., né essendo il regime di comunione escluso dal solo fatto che uno o più comproprietari traggano dal bene utilità maggiori rispetto ad altri e occorrendo, al contrario, che la deroga all'attribuzione legale al condominio, con assegnazione della terrazza a livello in proprietà o uso esclusivi, risulti da uno specifico titolo, mediante espressa disposizione nel negozio di alienazione, ovvero mediante un atto di destinazione del titolare di un diritto reale, a prescindere dalla natura reale o personale del diritto così costituito». Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 20287/17, inedita).

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

Allarme del Consiglio del notariato

Immobili, prezzi -15% in un anno

«I dati del Consiglio nazionale del notariato sull'andamento del mercato immobiliare sono allarmanti. Nel 2017, in un solo anno, quindi, il valore medio relativo alle compravendite dei fabbricati è diminuito di quasi il 15% (14,9%), essendo passato da 148 mila a 126 mila euro. Se il confronto venisse fatto con gli anni precedenti, poi, le percentuali sarebbero da capogiro. Si tratta dell'ennesima conferma della condizione di estrema crisi nella quale si trova il settore immobiliare italiano, che Confedilizia denuncia da tempo», ha dichiarato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Il risparmio delle famiglie e delle imprese italiane si sta erodendo giorno dopo giorno, ma in troppi continuano a salutare positivamente il parziale recupero nel numero di compravendite, senza far notare che si tratta nelle stragrande maggioranza dei casi di vere e proprie svendite. L'Italia dell'immobiliare si distingue, come risulta dai dati Eurostat, rispetto a tutti gli altri paesi europei, per una ragione molto semplice: da noi sono state attuate politiche fiscali folli che hanno letteralmente annientato un intero settore e tutta l'economia che gli gira attorno. È ora di prenderne coscienza e di varare misure di segno opposto».

—© Riproduzione riservata—

È nella manovra di governo la misura chiesta da Confedilizia, commercianti e Rete imprese Italia

Negozi, arriva la cedolare secca

È il primo passo per il rilancio degli affitti commerciali

Bene l'avvio della cedolare secca per gli affitti commerciali. «Il comunicato stampa del consiglio dei ministri conferma che nel disegno di legge di bilancio è previsto l'avvio di una misura da tempo proposta da Confedilizia, la cedolare secca per le locazioni commerciali», ha dichiarato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. «In attesa di leggere il contenuto esatto della norma», ha aggiunto il presidente, «rileviamo che si tratta di un passo importante che contribuirà ad attenuare la piaga dei locali vuoti, favorendo l'avvio di nuove attività economiche e scongiurando il dilagare di situazioni di degrado.

Per il settore immobiliare, sfiancato da una crisi superiore a quella di altri comparti, c'è molto da fare: dalla stabilizzazione della cedolare per gli affitti abitativi a canone calmierato a misure per favorire l'investimento nel residenziale da

parte dei grandi operatori; da una riduzione del carico di imposizione patrimoniale Imu-Tasi alla conferma delle detrazioni per gli interventi sugli immobili. Nel corso del cammino della manovra, Confedilizia continuerà a fare le sue proposte, ma il primo tassello è stato posto».

— © Riproduzione riservata — 

Il Cnn sugli atti soggetti a pubblicità del Registro imprese

Controllo preventivo, il notaio è sufficiente

DI FRANCESCO BARRESI

È un'evoluzione la semplificazione del sistema dei controlli preventivi esercitati dai notai. Lo spiega il Consiglio nazionale del notariato, nello studio 198-2018, sulla semplificazione procedimentale e la valorizzazione del controllo notarile, prendendo in argomento l'art. 20, comma 7-bis, del dl 91/2014. In particolare il consiglio quota in maniera evolutiva l'architettura che sorregge i controlli preventivi sugli atti soggetti a pubblicità nel Registro delle imprese, esaminando nello specifico l'argomento con le precedenti legislazioni. «I poteri di controllo dell'ufficio del Registro delle imprese hanno senza dubbio subito un ridimensionamento, nel senso del passaggio da un controllo di regolarità formale della documentazione ad un controllo di carattere tecnico-operativo, e quindi vertente esclusivamente sulla propria competenza territoriale, sulla corretta compilazione», si legge nel documento. «e sottoscrizione del modello di domanda, sulla correttezza del codice fiscale e sulla presenza delle indicazioni relative alla posta elettronica certificata». Il consiglio, esaminando nel concreto la normativa alla luce delle attività notarili contemporanee, svolge considerazioni sull'attività in solido, perché al «potere-dovere di controllo in capo al notaio, la norma non ne accresce il contenuto, né la misura. Egli conti-

I poteri di controllo dell'ufficio del Registro delle imprese hanno senza dubbio subito un ridimensionamento, nel senso del passaggio da un controllo di regolarità formale della documentazione a un controllo di carattere tecnico-operativo, e quindi vertente esclusivamente sulla propria competenza territoriale, sulla corretta compilazione

nua a svolgere un controllo di legalità sostanziale dell'atto assumendo peraltro una responsabilità piena, ovvero rilevante sui piani disciplinare, civile e penale, ed esclusiva». L'interpretazione, svolta con le doppie lenti d'ingrandimento della storia del diritto e della filosofia del diritto, abbraccia anche i presupposti logici e giuridici sulla norma applicata. «Il legislatore dimostra di considerare quello del controllo notarile preventivo all'iscrizione un meccanismo, fondato essenzialmente sul binomio potere-responsabilità, che è al tempo stesso efficace ed efficiente e pertanto salvo che per gli atti che coinvolgono la struttura organizzativa di una società per azioni, per la ragione sopra precisata, di ritenere superfluo subordinare l'iscrizione dell'atto notarile ad un ulteriore controllo ex ante che non sia meramente operativo, in quanto il secondo costituirebbe un inutile ed incompleto duplicato del primo». Questo perché, in conclusione, «l'inversione cronologica del controllo in capo all'ufficio del Registro delle imprese, il cui potere è conservato ai soli fini della promozione del procedimento avanti il giudice del Registro delle imprese per la cancellazione d'ufficio, funge da misura di sicurezza aggiuntiva quale rimedio ad eventuali situazioni patologiche posto a tutela dell'interesse pubblicistico alla stabilità degli atti societari e alla certezza dei traffici giuridici delle imprese che operano nel mercato».

Registro obbligatorio per gestire le deleghe sulla fattura elettronica

ADEMPIMENTI

Quattro passaggi a carico degli intermediari abilitati per accedere ai servizi

Comunicazione all'Agenzia operativa entro 2 giorni dall'avvenuta ricezione

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Disponibile dal 5 novembre per gli intermediari abilitati che hanno presentato per i propri clienti la dichiarazione Iva nel 2018 la delega massiva per ottenere l'abilitazione ai servizi relativi alla fattura elettronica offerti dall'agenzia delle Entrate nell'area del proprio sito web «fatture e corrispettivi»; al contrario, per la delega individuale on line (o meglio puntuale) bisognerà attendere il 30 novembre 2018; infine per gli intermediari abilitati che non hanno presentato la dichiarazione Iva nel 2018 possibile l'invio on line con una procedura specifica con invio della delega via pec.

Per tutti obbligo di conservazione delle deleghe conferite dai clienti e predisposizione di un apposito registro cronologico con indicazione del numero progressivo e della data della delega conferita dei dati di identificazione fiscale del cliente e degli estremi del documento d'identità.

Questo è quanto si evince dal provvedimento n.291241/2018 del 5 novembre dell'agenzia delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore di ieri), dalle relative specifiche tecniche e dai nuovi moduli approvati per l'attivazione dei servizi on line della fattura elettronica.

Il processo di delega massiva

La prima mossa che gli intermediari devono fare per fornire ai propri clienti un servizio di fattura elettronica, oltre che per adempiere agli obblighi ad essa connessi è sicuramente ottenere dai propri clienti una delega specifica (diversa da quella prevista per il cassetto fiscale) per operare per loro nell'area ri-

COSÌ L'ATTIVAZIONE

- | | | |
|----------|---|---|
| 1 | RILASCIO DELLA DELEGA DA PARTE DEL CLIENTE
Il cliente rilascia all'intermediario abilitato la delega per i servizi di fatturazione elettronica. la delega è rilasciata sul modulo approvato dal | provvedimento 291241/2018 dell'agenzia delle Entrate e con allegato il documento d'identità del delegante |
| 2 | REGISTRO CRONOLOGICO DELLE DELEGHE
Predisposizione di un registro con indicazione: <ul style="list-style-type: none"> • numero progressivo e data della delega • codice fiscale e dati | anagrafici/denominazione del delegante
• estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca |
| 3 | DATI ESSENZIALI PER ATTIVARE LA DELEGA <ul style="list-style-type: none"> • dati dichiarativi: volume d'affari, Iva dovuta e Iva a credito; • servizi delegati e durata della delega | • data e numero cronologico della delega
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio del delegato |
| 4 | COMUNICAZIONE TELEMATICA <ul style="list-style-type: none"> • trasmissione della delega entro 90 giorni dal conferimento da parte del cliente • efficacia della comunicazione - entro 2 giorni | dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Agenzia
• durata della delega, se non indicato dal delegante, in automatico 2 anni |

servata alle partite Iva dell'agenzia delle Entrate denominata «fattura e corrispettivi». Vediamo le tappe per ottenere questo primo risultato.

1. Rilascio della delega da parte del cliente

Il cliente deve rilasciare: il modulo di delega approvato dal citato provvedimento dell'agenzia delle Entrate, con indicazione della tipologia di servizi delegati e copia del documento di identità del delegante.

2. Predisposizione di un registro cronologico delle deleghe

I documenti acquisiti devono essere numerati e annotati giornalmente in un apposito registro cronologico. Nel registro vanno annotati il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante e gli estremi del documento d'identità del delegante. La predisposizione del registro cronologico implica la conservazione dei singoli moduli e dei relativi documenti d'identità per un controllo successivo da parte dell'agenzia delle Entrate.

3. Individuazione dati essenziali e prova del conferimento

È necessario individuare i dati dichiarativi essenziali da inviare all'Agenzia per provare che la delega è stata conferita. In particolare sulla dichiarazione Iva 2018 (campo 1) – VE50 – volume d'affari; (campo 2) – VL32 – Iva a debito; (campo 3) – VL33, colonna 1 – Iva a credito.

4. Comunicazione telematica all'agenzia delle Entrate

Il contenuto della delega è fissato dal punto 6.1 del provvedimento n. 291241. La stessa deve essere trasmessa all'Agenzia entro 90 giorni dalla sottoscrizione del modulo da parte del cliente. Per evitare lo scarto del file procedere con l'utilizzo del software di controllo fornito dall'Agenzia e verificare prima di inviare il file gli errori bloccanti indicati nelle specifiche tecniche

La delega massiva è efficace entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione telematica da parte dell'agenzia delle Entrate e, in via automatica, ha durata di 2 anni dalla data di conferimento.

Semplificazioni e welfare priorità per i professionisti

CONFPROFESSIONI

La categoria auspica maggiore considerazione a livello politico

Tra gli obiettivi, riduzione delle tasse e limiti alla concorrenza sleale

Maria Carla De Cesari

I liberi professionisti sollecitano nuove modalità di rappresentanza, per farsi sentire dalla politica - riduzione delle tasse e semplificazione, i traguardi principali - e per conquistare fette di welfare da cui finora sono stati esclusi.

Il Rapporto 2018 sulle libere professioni, presentato ieri a Roma in apertura del congresso di Confprofessioni, che riunisce molte sigle sindacali di iscritti agli Ordini, evidenzia la demografia del settore, situazione economica e, attraverso un sondaggio di 3mila "testimonial", la percezione dei professionisti, il grado di soddisfazione rispetto al proprio status, le modalità di organizzazione. Proprio il sondaggio fa emergere l'esigenza di rappresentanza per rimediare alla «scarsa considerazione della politica». Un'istanza che rappresenta la sfida per Confprofessioni, come riconosce il presidente Gaetano Stella.

Per paradosso, la realtà è caratterizzata dalla frammentazione delle sigle associative, cui corrisponde un tasso di adesione del 20/30% della platea potenziale. «Per iscritti e non iscritti - si legge nel rapporto, curato da Paolo Feltrin dell'università di Trieste - prioritaria è la capacità di negoziare condizioni più favorevoli in merito a fisco e condizioni econo-

miche. Un altro importante tema, che rimanda all'azione di lobbying, riguarda l'accesso, che una parte delle professioni, soprattutto dell'area tecnica e socio assistenziale, vorrebbe regolata in modo più rigido».

Per circa metà degli intervistati occorre un'azione di lobbying difensiva, per reagire anche alla minaccia della concorrenza al ribasso da parte di altri professionisti. Tra le esigenze, anche la tutela nei rapporti commerciali e nel recupero crediti.

«Dall'indagine - commenta Gaetano Stella - abbiamo colto la richiesta di due tipi di interventi. Da una parte, il potenziamento del welfare integrativo, anche attraverso una piattaforma universale di servizi, per aumentare le azioni di tutela dei professionisti e favorire il percorso professionale dei giovani. D'altro lato, dobbiamo rafforzare l'attività di lobbying verso la politica per il riconoscimento del ruolo delle libere professioni».

Complessivamente, il numero dei liberi professionisti ha raggiunto 1,4 milioni, tra questi 500mila sono non iscritti in Albi. I liberi professionisti (che non coincidono con il totale degli iscritti agli Albi) hanno un ruolo chiave nel processo di regolarizzazione, che in Italia si esplica soprattutto nella funzione di supporto alle imprese. I professionisti, iscritti o meno agli Ordini, stanno sempre più specializzandosi, andando a ricoprire funzioni innovative richieste dal mercato.

Il modello individuale adottato per l'esercizio della libera professione risulta ancora prevalente (due professionisti su tre) ma la forma collettiva - con l'associazione, la società o la cooperativa - si va diffondendo soprattutto tra i non iscritti a un Ordine.

L'IDENTIKIT

1. Primato europeo

I liberi professionisti sono un fenomeno soprattutto italiano. Qui se ne contano, infatti, 1,4 milioni, pari al 19% del totale censito nei 28 Paesi che compongono l'Unione europea. Questo uno dei dati contenuti nel Rapporto 2018 sulle libere professioni in Italia, curato dall'Osservatorio sulle libere professioni e presentato ieri in occasione del Congresso nazionale di Confprofessioni. In Italia i professionisti rappresentano il 26% del mercato del lavoro indipendente e occupano circa 900mila dipendenti

2. I settori principali

Gli avvocati sono quasi 200mila, i medici 139mila, i consulenti aziendali 119mila.

Seguono 95mila architetti, 73mila ingegneri, 55mila psicologi. A livello di genere, cresce la componente femminile, dato che negli ultimi otto anni le donne sono aumentate di 176mila unità mentre gli uomini di 80mila, anche se alcune professioni, come quella di ingegnere, geometra e geologo, restano a netta maggioranza maschile

3. Redditi

Dati contrastanti per quanto riguarda i redditi, dato che se il fatturato complessivo dei liberi professionisti è cresciuto negli ultimi sei anni, ci sono forti differenze sia per quanto riguarda gli importi medi dei redditi delle varie categorie, sia per i trend di crescita o diminuzione
